

CISCO PHOTONICS ITALY SRL

CONDIZIONI DI ACQUISTO

1. DEFINIZIONI

- 1.1 Il termine "Cisco" indica Cisco Photonics Italy SRL
- 1.2 Il termine "Fornitore" indica la persona, la ditta o la società nei confronti della quale viene emesso l'Ordine di Acquisto.
- 1.3 Il termine "Merce" include ogni tipo di merce e la parola "Servizi" include tutti i servizi e/o le prestazioni d'opera oggetto dell'Ordine di Acquisto.
- 1.4 Il termine "Ordine di Acquisto" indica l'Ordine di Acquisto dell'Acquirente al quale si applicano le presenti Condizioni.
- 1.5 Il termine "Condizioni" indica l'insieme delle clausole numerate da 1 a 19, specificate di seguito, le quali sono vincolanti per le parti e possono essere modificate solo da persone munite dei necessari poteri.
- 1.6 Il termine "Contratto" indica il contratto stipulato tra Cisco e il Fornitore, che si compone dell'Ordine di Acquisto, delle presenti Condizioni e di eventuali altri documenti (o loro parti) specificati nell'Ordine di Acquisto stesso.

2. QUALITÀ

In assenza di particolari specifiche o campioni, la Merce fornita deve corrispondere ai normali standard qualitativi industriali. I Servizi devono essere svolti in maniera professionale e a regola d'arte.

3. DATA DI CONSEGNA

La data di consegna della Merce o quella di inizio della fornitura dei Servizi è la data specificata nell'Ordine di Acquisto, salvo diverso accordo raggiunto tra Cisco e il Fornitore. Il Fornitore dovrà fornire i programmi produttivi e di consegna della Merce o le specifiche e i piani di fornitura dei Servizi ragionevolmente richiesti da Cisco. Il Fornitore dovrà avvisare Cisco nel minor tempo possibile qualora la consegna di tali programmi o piani venga o possa essere ritardata.

4. ERRORE DI CONSEGNA

La Merce deve essere consegnata nel luogo di deposito specificato nell'Ordine di Acquisto. Se si verifica un errore nella consegna, il Fornitore sarà responsabile per le eventuali spese aggiuntive sostenute al fine di consegnare la Merce alla destinazione corretta. I Servizi devono essere resi nel luogo specificato nell'Ordine di Acquisto. Se tale luogo coincide con i locali di Cisco, il personale, gli agenti e i subappaltatori del Fornitore dovranno, in ogni momento, tenere una condotta che sia totalmente conforme alle norme di sicurezza e di comportamento che verranno loro indicate dai responsabili Cisco e dovranno immediatamente relazionare quest'ultima degli eventuali imprevisti in cui siano stati coinvolti.

5. PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ E DEL RISCHIO ALL'ACQUIRENTE

La proprietà della Merce ed il rischio connesso rimarranno in capo al Fornitore fino al momento della consegna nel luogo specificato nell'Ordine di Acquisto e del trasferimento di possesso a Cisco, momento nel quale la proprietà e il rischio della Merce verranno trasferiti a quest'ultima. La proprietà intellettuale dei Servizi commissionati apparterrà a Cisco, salvo diversa indicazione nel Contratto a cui si fa riferimento nell'Ordine di Acquisto. Il Fornitore accetta di espletare le formalità necessarie per conferire legalmente a Cisco i diritti di proprietà intellettuale, a spese e su richiesta della stessa.

6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

6.1 Salvo indicazione contraria specificata nell'Ordine di Acquisto, il pagamento viene effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, a condizione che Cisco riceva valida e corretta fattura da parte del Fornitore, che la Merce sia stata consegnata correttamente o i Servizi siano stati adeguatamente resi e che Cisco li abbia accettati.

6.2 In caso di errore nella consegna della Merce o di mancata accettazione dei Servizi da parte di Cisco, la fattura verrà pagata dopo 30 (trenta) giorni dalla data in cui sia stata corretta ogni eventuale discrepanza con soddisfazione di Cisco.

6.3 L.I.V.A., se dovuta, dovrà essere indicata separatamente nelle fatture, le quali devono essere conformi alle normative locali.

7. PERDITA O DANNI ALLA MERCE DURANTE IL TRASPORTO

7.1 Cisco informerà per iscritto il Fornitore ed il corriere (se esistente), "in writing, otherwise than by a qualified signature on any Delivery Note", di eventuali perdite o danni o difetti entro i seguenti termini:

7.1.1 Perdita parziale, danno, difetto o mancata consegna di una parte della spedizione: dovranno essere comunicati entro 14 (quattordici) giorni dalla data di consegna totale o parziale. Il Fornitore dovrà comunicare eventuali perdite totali entro 7 (sette) giorni.

7.2 Il Fornitore dovrà compensare Cisco, senza spese aggiuntive a carico di quest'ultima, per eventuali perdite, danni o difetti della Merce se Cisco avrà effettuato le comunicazioni in conformità alla presente clausola di garanzia.

8. ACCETTAZIONE

Cisco ha diritto, senza pregiudizio per altri diritti di sua spettanza nei confronti del Fornitore, di rifiutare le consegne di Merce e Servizi entro un lasso di tempo ragionevole dalla consegna stessa o del suo completamento e di annullare l'Ordine di Acquisto se Merce o Servizi non sono conformi al Contratto o alle Condizioni dell'Ordine di Acquisto. L'esecuzione del pagamento non pregiudica la facoltà di rifiuto che dovesse spettare a Cisco in conformità alla presente clausola.

9. VARIAZIONI

9.1 Il Fornitore non potrà modificare o variare la Merce o i Servizi, salvo il caso indicazione scritta di Cisco. Cisco avrà il diritto, periodicamente durante l'esecuzione del Contratto e fornendone avviso scritto, di dare istruzioni al Fornitore per aggiungere o omettere o variare in altro modo la Merce o i Servizi. Nell'eventualità che il Fornitore riceva istruzioni da Cisco che comportino la modifica del prezzo di Contratto, il Fornitore dovrà, entro il minor tempo possibile, avvisare per iscritto Cisco al fine di comunicare l'entità di tale modifica, che sia verificata e determinata applicando lo stesso livello di prezzi contenuto nella propria offerta.

9.2 A condizione che Cisco accetti per iscritto eventuali variazioni di prezzo comunicate in conformità alla precedente clausola 9.1 o modifiche al programma di consegna o di esecuzione, il Fornitore dovrà eseguire tali variazioni e ne sarà vincolato, per quanto possibile, come se tali variazioni fossero state specificate nel Contratto.

9.3 Se, nell'opinione del Fornitore, tali istruzioni possono portare al mancato adempimento degli obblighi che ha assunto nel Contratto, questi dovrà dare comunicazione a Cisco, la quale dovrà stabilire, nel minor tempo possibile, se tali istruzioni debbano essere eseguite o meno e dovrà confermarle per iscritto e modificare adeguatamente detti obblighi. Finché Cisco non conferma tali istruzioni, il fornitore dovrà agire come se nessuna istruzione fosse stata fornita.

10. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il Fornitore dovrà tenere totalmente indenne Cisco da eventuali pretese relative alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale connessi alla Merce o ai Servizi prestati dal Fornitore a Cisco e da eventuali spese, costi e danni nei quali incorra Cisco o dei quali debba rispondere per detta violazione. Cisco dovrà avvisare prontamente il Fornitore per iscritto di eventuali pretese fatte valere o di azioni minacciate o avviate contro di essa e dovrà consentire al Fornitore, a spese di quest'ultimo, di gestire eventuali conseguenti cause e le trattative necessarie alla definizione transattiva di ogni eventuale controversia.

11. FORZA MAGGIORE

Nessuna delle parti sarà considerata responsabile del mancato adempimento degli obblighi assunti con il Contratto se tale inadempimento è dovuta a circostanze che sfuggono dal ragionevole controllo delle parti.

12. TRASFERIMENTO E SUBAPPALTO

Il Contratto non potrà essere trasferito né subappaltato nella sua totalità. Il Fornitore non potrà subappaltare o trasferire parte dei Servizi senza il

previo consenso scritto di Cisco, che non potrà essere irragionevolmente rifiutato, ma la restrizione contenuta nella presente clausola non sarà applicata a subappalti per materiali, dettagli di minor importanza o parti i cui produttori siano nominati nel Contratto. Il Fornitore sarà responsabile per i Servizi e la Merce forniti dai subappaltatori.

13. COPIE DEI CONTRATTI DI SUBAPPALTO

Nell'eventualità che Cisco accetti la stipulazione di subappalti, il Fornitore dovrà inviare a Cisco le copie dei relativi contratti subito dopo la relativa stipula e prima che il subappaltatore inizi il proprio lavoro.

14. MERCI PERICOLOSE

14.1 Il Fornitore dovrà contrassegnare le merci pericolose adottando i simboli internazionali di pericolo e indicare il nome del materiale in italiano. I documenti di trasporto o di altra natura devono contenere la dichiarazione di pericolosità e il nome del materiale in italiano. La Merce deve essere accompagnata da informazioni in italiano per gli interventi di emergenza sotto forma di istruzioni scritte, etichette o stampigliature. Il Fornitore dovrà rispettare le Normative Europee e le leggi locali in materia di imballaggio, etichettatura, trasporto e smaltimento di merci pericolose.

14.2 Il Fornitore dovrà prontamente comunicare a Cisco informazioni in suo possesso o ragionevolmente accessibili in relazione ai possibili pericoli conosciuti o che possono sorgere durante il trasporto, la movimentazione e l'uso della Merce da fornire o dei Servizi da rendere.

15. GARANZIA E RISARCIMENTO

15.1 Il Fornitore dovrà, appena possibile, riparare o sostituire senza spese aggiuntive per Cisco la Merce che risulti o che diventi difettosa entro un periodo di 12 (dodici) mesi dalla consegna o, se ritenuto appropriato, dall'utilizzo, a seconda di quale sia la data più recente, se tali difetti si manifestano durante un uso corretto e sono dovuti a design difettoso, istruzioni errate del Fornitore sull'uso o erronei dati di utilizzo, materiali difettosi o cattiva lavorazione, o per altre violazioni delle garanzie del Fornitore, che siano esplicite o tacite, prescritte dalla legge o di altra natura. Anche le riparazioni e le sostituzioni saranno soggette agli obblighi di cui sopra per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna, reinstallazione o superamento dei collaudi (se previsti), a seconda di quale sia il termine adeguato dopo la riparazione o la sostituzione. Il Fornitore sarà inoltre responsabile per i danni relativi ai singoli Ordini di Acquisto. Il Fornitore dovrà porre rimedio, senza addebito di spese a Cisco, ai difetti nei Servizi che non sono attribuibili a Cisco e che si evidenzino entro 12 (dodici) mesi dal loro completamento. Né le disposizioni precedenti, né altre restrizioni contenute nelle presenti Condizioni potranno limitare o compromettere i diritti di legge o di altro tipo a vantaggio di Cisco.

15.2 Il Fornitore dovrà tenere indenne Cisco da eventuali perdite, responsabilità, pretese, costi e spese che possano derivare da perdita o danno ad ogni proprietà, lesioni o morte conseguenti ad azioni o omissioni o negligenza del Fornitore in relazione all'Ordine di Acquisto o alla fornitura.

15.3 Il Fornitore assumerà a proprio esclusivo carico il rischio per eventuali perdite, danni o lesioni personali in relazione alla Merce inviata da Cisco al Fornitore per l'assistenza o la riparazione o altri tipi di interventi.

16. INSOLVENZA E FALLIMENTO

Nell'eventualità che il Fornitore risulti insolvente o fallito o (in caso di società) avvii un concordato con i creditori o nomini un curatore o amministratore fallimentare o dia corso al proprio scioglimento (dovuto a motivi diversi da fusione o ristrutturazione), Cisco avrà facoltà, senza pregiudizio per gli altri diritti a sua disposizione, di rescindere immediatamente il Contratto avvisandone il Fornitore o altra persona a cui sia stato ceduto il Contratto stesso.

17. CONDIZIONI GENERALI DELL'OFFERTA

Le condizioni presentate o richiamate dall'offerta del Fornitore non entreranno a fare parte del Contratto, se non a seguito di accordo scritto tra le parti.

18. RISERVATEZZA

18.1 Il Fornitore si impegna personalmente e in nome dei propri dipendenti, agenti e subappaltatori a trattare come riservate le questioni

interne di Cisco. Il Fornitore si impegna altresì a trattare come riservate le informazioni ottenute da Cisco o comunicategli nell'ambito dell'Ordine di Acquisto (ovvero nel corso di incontri o trattative precedenti il conferimento dell'Ordine di Acquisto) o acquisite nell'esecuzione dell'Ordine di Acquisto stesso, con l'impegno di non divulgare a terzi tali informazioni (tranne ai propri dipendenti e solo a quelli che devono necessariamente venire a conoscenza) e di utilizzare dette informazioni esclusivamente per l'adempimento degli obblighi assunti con l'Ordine di Acquisto, e non per beneficio personale o a vantaggio di terzi, essendo peraltro inteso che la presente clausola non può essere estesa a informazioni che:

- a) siano a buon diritto di sua conoscenza prima dell'inizio delle trattative che porteranno alla stipula del Contratto;
- b) siano già di dominio pubblico o lo diventino in futuro (per motivi diversi dalla violazione della presente clausola);
- c) siano state comunicate o rivelate al Fornitore da terzi che possono di diritto conoscerle e rivelarle.

19. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

19.1 Il Contratto sarà regolato e interpretato in base alla legge inglese e le parti accettano di rimettersi alla giurisdizione dei Tribunali inglesi.

19.2 L'Ordine di Acquisto sostituisce e prevale su eventuali altre condizioni, espresse o implicite, e le relative disposizioni non pregiudicheranno o influiranno su ogni altro diritto e rimedio a disposizione di Cisco per la violazione del Contratto o di altra natura.

19.3 Eventuali modifiche all'Ordine di Acquisto o alla fornitura della Merce saranno valide solo se accettate per iscritto da Cisco.

19.4 Le comunicazioni effettuate nell'ambito del presente accordo dovranno avere forma scritta ed essere inviate all'indirizzo delle parti, specificato a tergo, o all'ultimo indirizzo conosciuto e saranno considerate valide al momento del recapito.

19.5 La mancata assunzione da parte di Cisco di iniziative intese ad ottenere l'adempimento di una delle Condizioni dell'Ordine di Acquisto non costituirà rinuncia alla condizione stessa.

19.6 Nell'eventualità che una delle disposizioni dell'Ordine di Acquisto sia giudicata, in qualsiasi misura, non valida, illegale o non azionabile, essa verrà separata dalle restanti disposizioni dell'Ordine di Acquisto, che continueranno a essere completamente valide e applicabili in conformità alle disposizioni di legge.

20. RISPONDEZZA ALLE NORME E DIRETTIVE CEE

La merce fornita e in particolare le macchine e le apparecchiature, devono soddisfare i requisiti minimi di sicurezza quali richiesti dalle norme relative alla libera circolazione delle stesse all'interno dei paesi membri della Comunità Europea (Direttive CEE applicabili) ed essere quindi provviste/accompagnate da:

.. marchio CE;

.. "Dichiarazione di Conformità" alle norme di sicurezza applicabili ed applicate;

.. da libretto di istruzioni all'uso e alla manutenzione, nella lingua del paese di destinazione.

21. TRATTAMENTO DEI DATI

A norma degli art. 10 e 13 della L.675/96, La informiamo che i dati da Lei forniti a Cisco Systems Italy srl, con sede in Milano, via A. Manzoni 31, in relazione al rapporto contrattuale con la stessa intercorrente, verranno dalla stessa trattati, comunicati e/o trasferiti all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'unione Europea, anche a società del gruppo Cisco, su supporto cartaceo e/o informatico, per la gestione ed esecuzione di detto rapporto contrattuale, per l'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi e fiscali e per adempiere a finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni (o richieste) impartite da Autorità competenti. In particolare, ai sensi dell'art.13 della L.675/96, La informiamo che avrà il diritto, in qualsiasi momento, di chiedere informazioni in merito ai suoi dati, di farli modificare o cancellare o di opporsi al loro ulteriore utilizzo, scrivendo a Cisco Systems Italy srl, Via Torri Bianche n. 7, in Vimercate (MI) all'attenzione di Brunella Bruni o via e-mail a privacy@cisco.com